

COPIA

DELIBERAZIONE N. 124

del 18/12/2018



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO DI BORGO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONDOTTE DAL LABORATORIO ARTISTICO.

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Vice Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Assessore	Presente
DE MICHELE AGNESE	Assessore	Presente
ZOBOLI ELENA	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO DI BORGO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONDOTTE DAL LABORATORIO ARTISTICO.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 171 del 22.12.2005, con la quale venne approvato lo schema di convenzione con il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito di Borgo di Vigarano Mainarda per l'utilizzo, per attività culturali ed artistiche, di locali condotti dal Centro medesimo, in Via don Minzoni, per i motivi ampiamente esplicitati nella citata Deliberazione;

- la Convenzione, in data 20.12.2011 (Reg. n. 217 del 20.12.2011), tra il Sindaco Barbara Paron e il Presidente del Centro Sociale Ricreativo Culturale, con sede in Vigarano Mainarda - Via Cento 360, che fu siglata in considerazione del rinnovo, da parte del Centro Sociale Autogestito di Borgo, di contratto di locazione di locali da adibire ad attività istituzionale a favore dei soci, nonché ad iniziative culturali ed artistiche, quali esposizioni, corsi, laboratori da svolgersi a favore della cittadinanza o degli alunni delle scuole del territorio, scaduta alla data del 13.09.2017;

PREMESSO che il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito dagli anziani di Vigarano Mainarda ha in essere con un privato un contratto di locazione nell'ambito del quale risulta quale conduttore di locali ubicati in Vigarano Mainarda, da adibire ad attività sociale, in Piazza Repubblica 1;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda fin dal 2005 ha manifestato interesse a valorizzare e sostenere le risorse locali, gli spazi e le energie sociali;

RITENUTO che questo atelier, appositamente attrezzato per la diffusione e l'insegnamento delle arti pittoriche, abbia, negli anni, contribuito a formare numerosi artisti e artiste di tutte le età a Vigarano Mainarda, costituendo un centro artistico importante nel contesto cittadino, punto di riferimento e di incontro, nonché volano per iniziative quali esposizioni, corsi, laboratori artistici da svolgersi a favore della cittadinanza o a favore degli alunni delle scuole del territorio;

VERIFICATO che le attività svolte dal Contro Sociale, meglio esplicitate nella convenzione, sono svolte regolarmente a favore della popolazione del paese, di ogni età, con particolare attenzione agli anziani, e sono da gestite in autonomia;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore definisce i requisiti degli enti del Terzo Settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ne stabilisce le attività di interesse generale e disciplina i rapporti con gli Enti Pubblici. Le attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale sono ricomprese tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, di cui all'Art. 5 lettera i. Il medesimo Codice, all'art. 54, prevede che le associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, già iscritte nei rispettivi Registri regionali trasmineranno nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, previa verifica dei requisiti di legge e che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato (art. 56). Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 101);

- la L.R. 30 giugno 2014, n.8, "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile", disciplina le modalità di iscrizione e permanenza nei rispettivi Registri regionali degli Enti del terzo Settore dell'Emilia Romagna, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2017 - " Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21.12.2017 avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse dei responsabili dei settori - Approvazione PEG 2018 - Piano della Performance", esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione,

con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e ha assegnato i Capitoli di spesa del Bilancio 2018;

VERIFICATO che il contratto di locazione prevede un canone mensile di € 400,00, per un totale complessivo di € 4.800,00 l'anno;

ATTESO che si ritiene di mantenere il sostegno per il Laboratorio Artistico, al fine di garantire al Centro Sociale un sostegno economico quantificabile in euro 1.500,00 l'anno per n. 5 anni;

RITENUTO di formalizzare le modalità di utilizzo dei locali mediante approvazione di apposita convenzione, come da schema allegato al presente atto;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;

2) di approvare, per le finalità culturali ed artistiche meglio specificate in premessa, lo schema di convenzione allegato al presente atto da stipularsi con il CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO DAGLI ANZIANI, con sede in Vigarano Mainarda, Via Cento n. 360, C.F. 93019270383, al fine di sostenere l'attività del Laboratorio Artistico ubicato in Vigarano Mainarda, P.zza Repubblica 1, attualmente condotto dal Centro Sociale stesso a seguito di contratto di locazione per attività sociali;

3) di dare atto che per l'utilizzo dei locali in argomento verrà garantita al Centro Sociale la concessione di un contributo economico annuo forfettario quale rimborso di parte delle spese di locazione non superiore a 1.500,00 Euro, con emanazione di provvedimento gestionale predisposto dal competente Servizio Cultura, attingendo dalle risorse economiche stanziare negli appositi capitoli di bilancio di competenza del servizio stesso;

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/55

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CENTRO SOCIALE
RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO DI BORGO PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONDOTTE DAL LABORATORIO ARTISTICO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☒ Favorevole ☐ Contrario

Li, 17/12/2018

Il Capo Settore

CASELLI ANGELA

DELIBERAZIONE N° <u>126</u> DEL <u>18.12.18</u>



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/55

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CENTRO SOCIALE
RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO DI BORGO PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONDOTTE DAL LABORATORIO ARTISTICO.

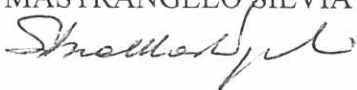
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 17/12/2018

Il Responsabile del Servizio

MASTRANGELO SILVIA


DELIBERAZIONE N° 124 DEL 18-12-18



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/55

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CENTRO SOCIALE
RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO DI BORGO PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONDOTTE DAL LABORATORIO ARTISTICO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 17/12/2018

Il Capo Settore

MASTRANGELO SILVIA

DELIBERAZIONE N° 126 DEL 18-12-18

Registro n. del

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO DAGLI ANZIANI DI VIGARANO MAINARDA PER SOSTEGNO IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CONDOTTE PRESSO IL LABORATORIO ARTISTICO. 2018 – 2022.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Vigarano Mainarda, presso la Residenza Municipale

TRA LE PARTI

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda, via Municipio, 1, C.F. 00982820383 , rappresentato dal Capo Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Gemellaggi

E

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO DAGLI ANZIANI (da ora in poi Centro Sociale), con sede in Vigarano Mainarda, Via Cento n. 360, C.F. 93019270383, con sede legale in Vigarano Mainarda, Via Cento 360, è iscritta nel Registro Provinciale dell'Associazionismo di Ferrara (data iscrizione 28.03.2002, n. 25234),

PREMESSO

che il Centro Sociale Ricreativo Culturale autogestito dagli anziani di Vigarano Mainarda ha in essere con un privato un contratto di locazione nell'ambito del quale risulta quale conduttore di locali ubicati in Vigarano Mainarda, Piazza Repubblica, 1, da adibire ad attività sociale per i membri iscritti al Centro Sociale, in particolare per finalità culturali ed artistiche;

che l'Amministrazione comunale intende sostenere il Laboratorio Artistico, atelier appositamente attrezzato per la diffusione e l'insegnamento delle arti pittoriche, che ha contribuito a formare numerosi artisti e artiste di tutte le età a Vigarano Mainarda, costituendo un centro artistico importante nel contesto cittadino, punto di riferimento e di incontro, nonché volano per iniziative quali esposizioni, corsi, laboratori artistici a favore della cittadinanza o a favore degli alunni delle scuole del territorio;

- il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore definisce i requisiti degli enti del Terzo Settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ne stabilisce le attività di interesse generale e disciplina i rapporti con gli Enti Pubblici. Le attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale sono ricomprese tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, di cui all'Art. 5 lettera i. Il medesimo Codice, all'art. 54, prevede che le associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, già iscritte nei rispettivi Registri regionali tras migreranno nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, previa verifica dei requisiti di legge e che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato (art. 56). Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 101);

- la L.R. 30 giugno 2014, n.8, "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile", disciplina le modalità di iscrizione e permanenza nei rispettivi Registri regionali degli Enti del terzo Settore dell'Emilia Romagna, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore;

CONSIDERATO che il canone di locazione è stabilito in Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) annui, da corrispondersi in 12 rate mensili;

RITENUTO a tale fine di garantire al Centro Sociale la corresponsione di un contributo economico annuo forfettario fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00), quale rimborso delle spese sostenute;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

la premessa costituisce parte sostanziale della presente convenzione.

Art. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti fra Comune e il Centro Sociale per il sostegno all'utilizzo dei locali adibiti a Laboratorio Artistico, ubicati in Piazza Repubblica, 1, per le motivazioni in premessa esposte.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

L'assegnazione avrà durata quinquennale, per gli anni 2018 - 2022.

ART. 2 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per il sostegno del Laboratorio Artistico, a fronte del canone che il Centro Sociale sostiene per l'utilizzo dei locali in argomento, il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a garantire al Centro Sociale l'attribuzione di un contributo economico annuo a titolo di rimborso delle spese di locazione, pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00).

ART. 3 ONERI A CARICO DEL CENTRO SOCIALE

Il Centro Sociale gestisce in piena autonomia e sotto la piena responsabilità il Laboratorio Artistico, senza nulla pretendere dal Comune al di fuori del rimborso previsto dalla Convenzione. Il Centro Sociale stipula regolare contratto per l'utilizzo dei locali, rimanendo il Comune sollevato da ogni responsabilità ed onere. Il Centro Sociale stipula la copertura assicurativa per danni a persone o cose prodotti in conseguenza dell'attività svolta nei locali, provvedendovi mediante polizza assicurativa stipulata dal centro stesso con compagnia di sua fiducia.

ART 4 CAUSE DI RISOLUZIONE

La presente Convenzione viene risolta nel caso in cui il Centro Sociale stabilisca di non volere proseguire con l'attività del Laboratorio Artistico e recida il contratto di locazione.

La presente Convenzione viene risolta in tutti i casi in cui vi sia un'interruzione del contratto, sia da parte del locatore, sia da parte del Centro Sociale.

In caso di interruzione del contratto, il Comune rimborserà il Centro Sociale per l'ultima annualità pienamente corrisposta per la locazione.

Nel caso la recessione dal contratto o l'interruzione da parte del locatore avvenga dopo almeno 6 mesi dall'inizio dell'anno, il Comune corrisponderà per quell'annualità la metà del rimborso qui disposto.

Art. 5 Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione della convenzione che sarà sottoscritta con l'assegnataria dell'edificio, in corso o al termine della convenzione medesima, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 6 Registrazione della Convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Vigarano Mainarda

il Capo Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Gemellaggi

Per il Centro Sociale Ricreativo Culturale autogestito dagli anziani di Vigarano Mainarda, il
Presidente

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì **14 GEN. 2019**

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale

Addì **14 GEN. 2019**

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

è stata comunicata con elenco n. **545** del **14 GEN. 2019** contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. _____ del _____.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE